

In questo numero:

- **Controllo e-mail aziendali: regole**
- **Fondo patrimoniale: ipotesi di revocatoria**
- **Imposta di bollo: obbligo per le fatture del professionista forfettario**
- **IIDD: lease back e scorporo del valore del terreno**
- **La disciplina fiscale delle CFC nel caso di plusvalenze di fonte estera**

### CONTROLLO E-MAIL AZIENDALI: REGOLE

---

La gestione della posta elettronica presenta numerose criticità per conciliare l'interesse del **datore di lavoro** al **buon funzionamento dell'impresa** ed il diritto del **lavoratore** alla **riservatezza dei propri dati personali**. Nel caso di **assegnazione** al dipendente di **casella** di posta elettronica aziendale **nominale**, il datore di lavoro **non può accedervi**, se non in determinate condizioni. Per effetto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 151/2015, l'accesso alla casella e l'utilizzo dei dati raccolti può avvenire **solo previa adeguata informazione** fornita al dipendente delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dalla **normativa sulla privacy**. Il **Garante della privacy**, per l'**utilizzo della posta elettronica e di internet** da parte dei dipendenti, già da tempo ha suggerito l'adozione di un **disciplinare interno** redatto in modo chiaro e senza formule generiche (provvedimento n. 13 dell'1.3.2007), diretto ad informare sulle forme e sui casi di controllo e sulle conseguenze, anche di natura disciplinare, applicabili dall'azienda. Anche i comportamenti dell'azienda, **dopo la cessazione del rapporto di lavoro** devono conformarsi alle disposizioni ed ai principi sulla **protezione dei dati**, che impongono al datore di lavoro la **tutela della riservatezza** anche dell'ex dipendente. È consigliabile, soprattutto nelle strutture aziendali complesse, **limitare** l'utilizzo di **indirizzi mail nominativi**, privilegiando quelli **collettivi**, usabili da più dipendenti (ad es., [ufficioacquisti@azienda.it](mailto:ufficioacquisti@azienda.it)) e per questo **soggetti a vincoli meno rigidi**.

### FONDO PATRIMONIALE: IPOTESI DI REVOCATORIA

---

La Cassazione ha recentemente esaminato il caso dell'**azione revocatoria di un fondo patrimoniale**, costituito dai fideiussori per i debiti verso una banca di due società in stato di insolvenza, amministrate dal figlio (sentenza n. 4175 del 19.2.2020). Nel caso di specie, è stato **decisivo**, ai fini della revocatoria, il **rapporto di parentela tra i soggetti del rapporto** e l'esistenza di un **debito anteriore alla costituzione del fondo** (non essendo necessaria la sua concreta esigibilità una volta prestata una fideiussione per le future obbligazioni del debitore principale). Poiché la **costituzione** di un fondo patrimoniale è considerato **atto a titolo gratuito** (per tutte, Cassazione, sentenza n. 9798/2019), i **requisiti per revocarlo sono i seguenti**: - rapporto di **debito-credito tra le parti**; - l'atto che si vuole revocare possa causare un **pregiudizio alle ragioni del creditore**, riducendo la garanzia patrimoniale; - il **debitore** sia **consapevole del carattere pregiudizievole** dell'atto da realizzare.

### IMPOSTA DI BOLLO: OBBLIGO PER LE FATTURE DEL PROFESSIONISTA FORFETTARIO

---

La fattura emessa dal professionista in **regime forfettario** (quindi esclusa da IVA) sconta l'**imposta di bollo** nella misura di **2 euro per ogni esemplare**, se la somma addebitata supera 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). L'**obbligo** di apporre il contrassegno attestante il pagamento dell'imposta di bollo su ricevute e fatture **grava sul soggetto che spedisce o consegna il documento**, in quanto gli atti contemplati dalla parte I della Tariffa sono caratterizzati proprio dalla circostanza che l'**imposta** è dovuta **<sin dall'origine>**, ovvero **<dal momento della loro formazione>**.

### IIDD: LEASE BACK E SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO

---

In occasione della risposta all'interpello n. 63 del 19.2.2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di **determinazione del valore del terreno** a proposito di un **<lease back>** avente per oggetto un **fabbricato con terreno pertinenziale** ed un **fabbricato da costruire** da parte della società di **leasing**. Come noto, le norme generali prevedono che, **ai fini fiscali**, la determinazione del valore del terreno, quando lo si acquisisce **unitamente al fabbricato** (anche in occasione di un contratto di **leasing**), debba avvenire sulla base delle **percentuali fissate dalla legge** (20%, oppure 30% se il fabbricato è destinato ad un'attività di produzione o trasformazione di beni). Anche nel caso di specie l'Agenzia ha stabilito che il valore del terreno debba determinarsi sulla base delle percentuali di legge, in quanto il corrispettivo realizzato dall'**utilizzatore**, a seguito della cessione alla società di **leasing**, non rappresenti il solo valore dell'area, bensì individui il **valore dell'intero complesso immobiliare**. Con una precedente circolare (n. 1/E/2007) l'Agenzia aveva invece esaminato il caso di un terreno con sovrastante **fabbricato non agibile (da demolire)**, acquistato per realizzare un **nuovo fabbricato**; in questo caso l'Agenzia ha fornito indicazione di considerare l'**intero costo** d'acquisto quale **costo del terreno**, senza necessità di ricorrere allo scorporo mediante le percentuali.

## LA DISCIPLINA FISCALE DELLE CFC NEL CASO DI PLUSVALENZE DI FONTE ESTERA

La normativa sulle **Controlled Foreign Companies** (cd. *CFC rule*) è disciplinata dall'**art. 167 del TUIR** ed è finalizzata a **contrastare** possibili fattispecie di **elusione fiscale**, quale il trasferimento di reddito imponibile verso paesi a fiscalità privilegiata. Il confronto tra il livello di tassazione effettiva – il c.d. "*tax rate effettivo*" – e la tassazione virtuale – il "*tax rate virtuale*" – delle controllate estere, tipico del predetto regime CFC, si rende necessario anche al fine di verificare se la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni estere è soggetta al regime di esenzione della **participation exemption** (ex art. 87 del TUIR). A tale fine, occorre innanzitutto stabilire se la società estera oggetto di cessione abbia un **regime fiscale privilegiato**, che si realizza quando il **livello di tassazione effettiva** della partecipata ceduta è inferiore rispetto alla **metà** della tassazione virtuale italiana, rappresentata dal **rapporto** tra l'imposta sul reddito che sarebbe risultata dovuta dall'entità estera qualora essa fosse residente in Italia e l'utile ante imposte risultante dal bilancio di esercizio dell'entità estera.

Inoltre, il **requisito di residenza** fiscale deve sussistere ininterrottamente sin **dall'inizio del periodo di possesso** se la cessione avviene nei confronti di una società del gruppo. Se, invece, la cessione avviene nei confronti di un soggetto terzo, il periodo di sorveglianza è fissato a **5 periodi d'imposta**. Infine, la questione si complica ulteriormente se la società controllata è una **holding**: in tale caso, il requisito di residenza va verificato in capo alle **entità indirettamente partecipate**.

# FONDAZIONE STUDIO BALDI

LA FONDAZIONE STUDIO BALDI SOSTIENE LA FONDAZIONE GRADE ONLUS NEL SOSTEGNO ALL'ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA PER L'EMERGENZA COVID-19

OGGI USCIRA' ANCHE LA NEWSLETTER "COVID" NR. 3

MERCATO FINANZIARIO												
EURIBOR	19/03/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	19/03/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	19/03/20	31/12/19	31/12/18	
3 mesi	(0,39)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,071	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	196,1	158,8	246,9	
6 mesi	(0,35)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	118,4	121,9	125,9					
1 anno	(0,22)	(0,25)	(0,12)									

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.